N. 01517/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1517 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto

dalla
Associazione Lega per L'Abolizione della Caccia (Lac), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

on domino discurre como da 120 da 1105.0011 di 0

contro

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Gianelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

A.N.U.U. – Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Balletti, con domicilio digitale come da

PEC di da Registri Giustizia; Federazione Italiana della Caccia della Lombardia, Unione Enalcaccia Pesca e Tiro - Del. Reg. Lombarda, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Franco Bertacchi, Lorenzo Bertacchi, con domicilio digitale da PEC da Registri di Giustizia: come Associazione Nazionale Libera Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Piva, Francesco Rossi Dal Pozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del decreto della Direzione generale agricoltura, alimentazione e sistemi verdi di Regione Lombardia del 14 giugno 2022, n. 8349, avente ad oggetto «Determinazioni in ordine al calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2022/2023, riduzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della L.R. 17/2004, del prelievo di alcune specie di avifauna»;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

della deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 6992 del 22.9.2022, recante: "Calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2022/2023. Ottemperanza all'ordinanza del TAR Lombardia di Milano, Sezione quarta, n. 01056/2022 del 9.9.2022 e ulteriori determinazioni".

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta, in sede di motivi aggiunti, da parte ricorrente ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che, in previsione della prima Camera di consiglio utile per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare proposta con i citati motivi aggiunti quale viene fissata per il 20 ottobre p.v., le impugnate disposizioni relative al tordo sassello di

cui alla D.G.R. n.6992 del 2022 vadano sospese in ragione del danno grave e irreparabile quale rappresentato dallo stesso ISPRA in termini di necessità di tutelare lo sviluppo biologico delle specie non cacciabili, unitamente al limitato sacrificio – anche alla luce del principio di proporzionalità – che viene imposto ai cacciatori,

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta con motivi aggiunti e Fissa per la trattazione collegiale la Camera di consiglio del 20 ottobre 2022. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano il giorno 26 settembre 2022.

Il Presidente Gabriele Nunziata